



CITTA' DI TERRACINA

Provincia di Latina

Regolamento per la Concessione di Rateizzazioni e Dilazioni Entrate Patrimoniali

ALLEGATO

alla Proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10/2019

INDICE

1. Oggetto del Regolamento
2. Requisiti oggettivi e soggettivi
3. Criteri di rateizzazione e/o dilazione di pagamento
4. Modalità di rateizzazione e/o dilazione
5. Interessi
6. Domanda di concessione
7. Procedimento
8. Provvedimento di concessione o diniego
9. Controlli
10. Conseguenze derivanti dal mancato pagamento di due rate
11. Norme transitorie e finali
12. Norme di rinvio
13. Entrata in vigore

Art. 1
Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni e/o dilazioni di pagamento delle entrate patrimoniali comunali.
2. La rateizzazione e/o la dilazione di pagamento si applicano ai debiti di natura patrimoniale non ancora iscritti a ruolo coattivo.
3. Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano sia alle entrate gestite direttamente dall'Ente che a quelle affidate in concessione a terzi.
4. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano al pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della Strada, per le quali trovano applicazione le disposizioni previste dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), né si applicano alle entrate cimiteriali di qualunque tipologia, alle entrate derivanti dal pagamento di oneri di urbanizzazione, costi di costruzione ed altre entrate di natura urbanistica, dal pagamento di usi civici, dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e dal pagamento di crediti collegati ai servizi a domanda individuale.
Sono escluse dal presente regolamento inoltre le entrate riscosse dal Comune per conto di altri enti e quelle la cui rateizzazione è regolata da disposizioni normative speciali, i debiti delle pubbliche amministrazioni, degli enti e/o organismi da queste ultime partecipati e degli enti pubblici economici e non economici. Non si applica, altresì, ai debiti eventualmente liquidati a carico di terzi da sentenze non ancora passate in giudicato alla data di approvazione del presente atto regolamentare e ai debiti di terzi nei confronti dell'ente derivanti da acquisti / vendita di beni immobili.
5. Tutte le attività previste dal presente Regolamento sono gestite dal Dirigente / Funzionario responsabile della risorsa di entrata.
6. Nel caso in cui i servizi di gestione delle singole entrate venissero dati in concessione ad un soggetto esterno, gli adempimenti relativi al presente Regolamento si intendono conferiti al concessionario, senza alcun onere aggiuntivo per l'Ente.

Art. 2
Requisiti oggettivi e soggettivi

1. Il provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento ha natura eccezionale e può essere concesso solo in presenza dei requisiti di cui ai commi successivi.
 2. Possono beneficiare del provvedimento di rateizzazione e/o dilazione del pagamento:
 - a) le persone fisiche che si trovano in comprovate difficoltà di ordine economico, così come definite al successivo comma 3, per debiti nei confronti dell'Ente pari o superiori ad euro 4.000 (quattromila);
 - b) le ditte individuali e le persone giuridiche (enti e società) che dimostrino di non essere in grado di assolvere regolarmente alle proprie obbligazioni, dandone prova documentata ai sensi dell'art. 6, per debiti nei confronti dell'Ente di importo pari o superiori ad euro 7.000,00 (settemila);
 - c) le persone fisiche che si trovano in comprovate difficoltà di ordine economico, così come definite al successivo comma 3, per debiti nei confronti dell'Ente pari o superiori ad euro 2.000 (duemila), qualora trattasi di entrata per canoni di fitto di immobili concessi a titolo di edilizia residenziale pubblica;
 3. In riferimento a quanto previsto dal precedente comma 2, lett. a) e lett. c), si considerano difficoltà di ordine economico:
-

- a) Per quanto riguarda le persone "non imprenditori" e gli imprenditori individuali che si avvalgono di regimi contabili semplificati o regimi d'imposta sostitutivi, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso di nuclei familiari con ISEE uguale o inferiore a 22.000,00 (ventiduemila) o in caso di eventi della vita gravi e improvvisi che determinano un grave peggioramento della situazione reddituale ed economica. Tali eventi devono essere comprovati da apposita documentazione o oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
- b) Per quanto riguarda società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, i consorzi con attività esterna, gli imprenditori individuali in contabilità ordinaria, le società di persone, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni non bancarie, i comitati, gli enti ecclesiastici, lo stato di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica viene riconosciuto nel caso in cui l'indice di liquidità sia inferiore a 1 (uno). Il valore dell'indice e l'eventuale disciplina di dettaglio devono essere determinati in base ad indicazioni approvate dalla Giunta Comunale. Per importi superiori a 35.000,00 € la documentazione relativa al valore dell'indice di liquidità deve essere sottoscritta da un soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:
- revisori legali dei conti,
 - soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili,
 - consulenti del lavoro.
4. Per accedere alla rateizzazione il richiedente deve dichiarare l'inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
5. Nessuna rateizzazione e/o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 3

Criteria di rateizzazione e/o dilazione di pagamento

1. La rateizzazione e/o la dilazione del pagamento può essere concessa esclusivamente su richiesta motivata del contribuente ed in presenza dei requisiti previsti all'articolo precedente.
2. La rateizzazione e/o la dilazione non sono ammissibili quando il richiedente risulta inadempiente relativamente a rateizzazioni o dilazioni già concesse dall'Ente.
3. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateizzazioni e/o dilazioni del pagamento per debiti già dilazionati e/o già rateizzati in base al presente Regolamento;
4. Nessuna rateizzazione e/o dilazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

Art. 4

Modalità di rateizzazione e/o dilazione

1. Il Dirigente / Funzionario responsabile della risorsa in entrata, su richiesta dell'interessato, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, concede, tramite apposito provvedimento, la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di settantadue rate, comprensive della quota interessi, che in ogni caso non potrà superare i seguenti limiti:
 - Per le Persone fisiche
 - a) fino a euro 4.000,00: nessuna rateizzazione;

- b) da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a sei rate mensili;
- c) da euro 6.000,01 a euro 8.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 8.000,01 a euro 12.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 12.000,01 a euro 18.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) da euro 18.000,01 a euro 26.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- g) da euro 26.000,01 a euro 30.000,00: fino a sessanta rate mensili;
- h) oltre 30.000,01: fino a settantadue rate mensili ;

- Per le Persone fisiche debitori nei confronti dell'Ente per canoni di fitto di immobili concessi a titolo di edilizia residenziale pubblica;

- a) fino a euro 2.000,00: nessuna rateizzazione;
- b) da euro 2.000,01 a euro 6.000,00: fino a dodici rate mensili;
- c) da euro 6.000,01 a euro 8.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- d) da euro 8.000,01 a euro 12.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- e) da euro 12.000,01 a euro 18.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- f) da euro 18.000,01 a euro 26.000,00: fino a sessanta rate mensili;
- g) oltre 26.000,01 : fino a settantadue rate mensili;

- Per le Persone giuridiche

- a) fino a euro 7.000,00: nessuna rateizzazione;
- b) da euro 7.000,01 a euro 10.000,00: fino a sei rate mensili;
- c) da euro 10.000,01 a euro 13.000,00: fino a dodici rate mensili;
- d) da euro 13.000,01 a euro 16.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
- e) da euro 16.000,01 a euro 23.000,00: fino a trentasei rate mensili;
- f) da euro 23.000,01 a euro 30.000,00: fino a quarantotto rate mensili;
- g) da euro 30.000,01 a euro 40.000,00: fino a sessanta rate mensili;
- h) oltre 40.000,01: fino a settantadue rate mensili ;

2. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica dovrà essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale il richiedente dichiara il saldo dell'ultimo estratto conto disponibile e di quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di un punto percentuale, che rimane fermo per tutta la durata della rateizzazione.
4. L'importo della prima rata deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le altre rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate.
6. Il mancato pagamento della prima rata entro la scadenza o di due rate anche non consecutive comporta la decadenza della rateizzazione e l'obbligo di pagamento entro 30 giorni, in un'unica soluzione, del debito residuo, il quale non è più rateizzabile.

7. Su richiesta del debitore il responsabile dell'entrata, fermo restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1 del presente articolo, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali.
8. Le rateizzazioni e/o dilazioni di importo superiore a € 35.000,00 potranno essere concesse a seguito di rilascio di polizza fidejussoria o fidejussione bancaria a garanzia del debito totale (interessi compresi).
9. Il contribuente ha la possibilità, in ogni momento, di estinguere il debito residuo in un'unica soluzione, con conteggio degli interessi alla data di estinzione del debito.

Art. 5 **Interessi**

Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato e/o dilazionato si applicano gli interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di un punto percentuale. Gli interessi sono applicati dalla data di scadenza del debito fino alla scadenza di ciascuna rata.

Art. 6 **Domanda di concessione**

1. Il contribuente che, intende avvalersi della possibilità di rateizzazione e/o dilazione di cui al presente Regolamento, deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio comunale competente.
2. La domanda, redatta sull'apposito modello predisposto dal Comune e debitamente sottoscritta, dovrà contenere:
 - l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione/dilazione;
 - l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento sul quale si fonda il debito (avviso di pagamento, ingiunzione di pagamento, atto di diffida e messa in mora, ecc.);
 - la dettagliata ragione per la quale si chiede la rateizzazione e/o la dilazione del debito.
3. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) per le persone fisiche, la dichiarazione I.S.E.E. aggiornata (indicatore della situazione economica equivalente) ed ogni altra documentazione idonea a consentire la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente Regolamento.
 - b) le situazioni di comprovate difficoltà di ordine economico di cui all'art 2 comma 2, lett. a) e c) potranno essere attestate mediante certificazione rilasciata dall'Assistente sociale;
 - c) per le persone giuridiche, la documentazione idonea a fornire la prova del possesso dei requisiti (bilanci, libri, registri e scritture contabili, estratti conto, atti giudiziari o societari e qualsiasi altro documento comprovante lo stato di difficoltà finanziaria).
4. La domanda può essere consegnata dal richiedente direttamente al protocollo generale dell'Ente oppure trasmessa tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica del documento di identità.

Art. 7 **Domanda di concessione**

1. L'istruttoria viene compiuta dal responsabile del procedimento incaricato dal Dirigente / Funzionario responsabile della risorsa d'entrata.

2. Nel corso dell'istruttoria il responsabile del procedimento verifica la regolarità e la completezza della domanda e della documentazione presentata.
3. Il responsabile del procedimento può procedere a richiedere al contribuente ulteriore documentazione ad integrazione della pratica, da presentarsi perentoriamente entro il termine che il funzionario stesso indicherà nell'atto di richiesta.
4. La mancata esibizione da parte del contribuente della documentazione richiesta entro il termine fissato, comporterà il rigetto della domanda di rateizzazione e/o dilazione del debito.

Art. 8

Provvedimento di concessione o diniego e efficacia

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta, il Dirigente responsabile della risorsa d'entrata adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione e/o dilazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta.
2. Il provvedimento di concessione deve contenere il piano di rateizzazione con indicazione delle condizioni e termini di pagamento.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Il provvedimento di concessione ed il piano di rateizzazione in esso contenuto acquistano efficacia e forza vincolante:
 - dal momento dell'accettazione da parte del contribuente, da intendersi formalizzata mediante sottoscrizione del provvedimento e del relativo piano entro e non oltre una settimana dalla notifica di cui al comma 3;
 - con il regolare pagamento della prima rata, da valere quale tacita adesione.

Art. 9

Controlli

1. Quanto dichiarato nella domanda di rateizzazione costituisce dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e viene fatto oggetto, insieme agli eventuali allegati, degli opportuni controlli di veridicità, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, anche tramite collaborazione con Agenzia delle Entrate e con la Guardia di Finanza.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, il dichiarante viene in ogni caso segnalato alla competente Autorità Giudiziaria. Ciò comporta, inoltre, la decadenza del provvedimento adottato, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. n. 403/98.

Art. 10

Conseguenze derivanti dal mancato pagamento

1. In caso di mancato pagamento di una rata, l'Ente provvederà ad inviare al debitore un sollecito scritto contenente un'intimazione a regolarizzare il pagamento entro la scadenza della rata successiva a quella non pagata.
2. Nel caso in cui il debitore si renda inadempiente a quanto stabilito dal precedente paragrafo, il medesimo debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione

e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Art. 11

Norme transitorie e finali

1. Tutte le disposizioni regolamentari o deliberative assunte in sede locale contrarie o incompatibili con il presente Regolamento sono da intendersi abrogate dalla data di entrata in vigore del medesimo.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di rateizzazione già concessi sulla base delle disposizioni regolamentari e deliberative previgenti.

Art. 12

Norme di rinvio

1. Per tutto ciò che non viene espressamente disciplinato nel presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nelle norme statali di riferimento e nelle altre disposizioni di legge in materia compatibili ed in particolare alle previsioni dall'art. 19 del D.P.R. n. 602/73.
2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 13

Entrata in vigore

1. Ai sensi dell'art. 124 del TUEL (D.Lgs 267/2000) e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile, il presente regolamento entra in vigore decorsi giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione all'albo pretorio comunale della Deliberazione che lo approva.